COMUNE DI VALVASONE ARZENE

(Provincia di Pordenone)

REGOLAMENTO

PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI A STUDENTI UNIVERSITARI, A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 del 15 novembre 2016 e successivamente modificato con deliberazione n. 60 del 27 novembre 2017 e n. 80 del 26 novembre 2020

TESTO COORDINATO

ART. 1 - Finalità e obiettivi

L'Amministrazione Comunale intende favorire il diritto allo studio e incentivare la prosecuzione del percorso formativo dei giovani studenti residenti nel Comune di Valvasone Arzene, mettendo a disposizione, ogni anno, un contributo finalizzato all'abbattimento delle spese relative a: tasse universitarie, trasporto, acquisto di materiale didattico e canoni di locazione (spese documentate da pezze giustificative).

ART. 2 - Oggetto del Regolamento

Con il presente Regolamento il Comune di Valvasone Arzene disciplina le modalità di concessione di un contributo economico pari ad un massimo di € **6.000,00 (in relazione al corso di laurea)** ad uno studente iscritto al primo anno di un corso universitario legalmente riconosciuto. Tale contributo verrà suddiviso **massimo in 6 rate,** di importo non superiore a € 1.000,00 annui, allo scopo di accompagnare lo studente nel suo percorso scolastico.

ART. 3 - Destinatari

Possono beneficiare del contributo gli studenti universitari, residenti nel Comune di Valvasone Arzene **(da almeno 24 mesi alla data della pubblicazione del bando**) che risultano iscritti al primo anno di un corso universitario legalmente riconosciuto. Rientra nella fattispecie l'iscrizione al primo anno del biennio specialistico susseguente a laurea triennale, purché il percorso di studi sia senza soluzione di continuità e per il medesimo indirizzo di laurea.

ART. 4 - Requisiti per l'accesso

L'accesso al contributo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Valvasone Arzene da almeno ventiquattro mesi alla data di pubblicazione del bando comunale;
- essere iscritti al primo anno di un corso universitario legalmente riconosciuto. Rientra nella fattispecie l'iscrizione al primo anno del biennio specialistico susseguente a laurea triennale, *purché il percorso di studi sia senza soluzione di continuità e per il medesimo indirizzo di* laurea;
- non aver già conseguito altra laurea, magistrale o triennale, con esclusione della fattispecie di cui al precedente punto;
- appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE UNIVERSITA' in corso di validità, pari o inferiore a € 30.000,00;
- non essere titolare di analogo beneficio (da individuarsi in dettaglio nel bando).

ART. 5 - Requisiti per il mantenimento

Allo studente beneficiario del contributo verrà erogato il contributo fino ad un massimo di € 1.000,00 per ogni successiva annualità del percorso universitario, per un massimo di 6 annualità complessive, in relazione al corso di laurea, previa verifica da parte dell'Ufficio Servizi alla Persona del possesso dei seguenti requisiti:

- mantenimento della residenza nel Comune di Valvasone Arzene ;
- essere regolarmente iscritti all'anno accademico successivo del corso universitario;
- appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE UNIVERSITA' in corso di validità, pari o inferiore a € 30.000,00;
- aver sostenuto almeno l'80% degli esami previsti dal piano di studi;
- la votazione media degli esami sostenuti, a seconda dell'anno accademico frequentato, dovrà essere pari a:
  - per il primo anno: 22/30;
  - per il secondo anno: 23/30;

- per gli anni successivi: 24/30;
- non essere titolare di analogo beneficio (da individuarsi in dettaglio nel bando);
- espressa richiesta da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 6 - Decadenza dal contributo

Il mancato raggiungimento dei requisiti previsti all'articolo 5 comporta la decadenza dal contributo da parte dello studente beneficiario.
Nel caso in cui uno o più beneficiari decadano dal contributo, al momento della formazione della graduatoria di cui all'art. 9, sarà aumentato il numero dei beneficiari, in misura pari a quanti sono decaduti e comunque entro limite complessivo di 6.

ART. 7 - Presentazione delle domande: termini e modalità

Le domande per l'ammissione, redatte su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi alla Persona, devono essere presentate annualmente entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale.

ART. 8 - Modalità di predisposizione e pubblicazione del bando

Il Responsabile dei Servizi alla Persona approva annualmente, con propria determinazione, il bando per gli iscritti al primo anno di un corso universitario legalmente riconosciuto, finalizzato all'assegnazione dei contributi per l'abbattimento delle spese relative a: tasse universitarie, trasporto, acquisto di materiale didattico e canoni di locazione.
Il predetto bando dovrà essere pubblicato all'Albo pretorio on line, entro il 15 dicembre di ciascun anno, nonché sul sito internet del Comune.

ART. 9 – Criteri di assegnazione

Le domande sono esaminate dall'Ufficio Servizi alla Persona, che verifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e predispone la graduatoria finale delle domande pervenute in riferimento all'ISEE (dal più basso al più alto).
A parità di ISEE verrà data la precedenza allo studente più giovane.
Con determinazione del Responsabile verrà disposta l'assegnazione del contributo allo studente classificato al primo posto della graduatoria, pari a max € 1.000,00, relativo al primo anno.
L'erogazione di tale contributo verrà suddivisa in due tranche pari a max €. 500,00 ciascuna. La prima tranche verrà erogata contestualmente all'assegnazione del contributo.
La seconda tranche verrà erogata previa verifica del numero degli esami sostenuti (che devono essere almeno l'80% degli esami previsti per il primo anno e con votazione media almeno pari a **22/30**) e previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute, che deve avvenire entro lo stesso termine di cui all'art.5. In ogni caso il contributo non potrà essere superiore all'importo delle spese rendicontate.
Per gli anni successivi, il contributo verrà assegnato ed erogato annualmente con le stesse modalità previste per il primo anno previa verifica da parte dell'Ufficio del **possesso** dei requisiti di cui all'art. 5.

ART. 10 – Controlli

L'Amministrazione Comunale effettuerà, con ogni mezzo a disposizione, controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati autocertificati relativi alla situazione economica del nucleo familiare.
Tali controlli saranno effettuati anche avvalendosi della collaborazione dell'autorità competente.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'Amministrazione Comunale adotterà ogni misura utile a sospendere, revocare e recuperare i benefici indebitamente goduti.

ART. 11 – Ricorsi

Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati all'Amministrazione Comunale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti.

ART. 12 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento ha efficacia dall'anno accademico 2020/2021.

* * * * *